

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1015**

Misure per incentivare l'incremento della produzione del latte d'asina italiano destinato al consumo  
umano

28/04/2024 - 06:33

# Indice

1. DDL S. 1015 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 1015 ....	4

## **1. DDL S. 1015 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1015

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIROVANO**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **CENTINAIO**, **MURELLI**, **PUCCIARELLI**, **STEFANI** e **TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2024

Misure per incentivare l'incremento della produzione del latte d'asina italiano destinato al consumo umano

Onorevoli Senatori. - Il latte d'asina è un alimento molto antico. Intorno al suo consumo si sono consolidati nel tempo usi e tradizioni di diversi popoli. Già i Greci, e poi i Romani, consideravano il latte d'asina un prodotto prelibato e ricco di nutrienti, impiegandolo nelle diete di adulti e bambini. Le sue peculiarità, intorno agli anni novanta, hanno riacceso un grande interesse da parte del mondo scientifico in merito ai suoi possibili impieghi, che vanno dall'agroalimentare alla cosmesi, passando anche per la salute. La ricca produzione scientifica che ne è conseguita ha messo in luce come il latte d'asina, proprio per le sue affinità con il latte materno, possa costituire, laddove non si ravvisi la possibilità di impiego di altri trattamenti, un alimento importante nella dieta dei bambini con allergie alimentari nei primi mesi di vita e un valido integratore del latte materno per i bambini nati prematuri. Altri studi ne hanno inoltre prospettato l'impiego come ausilio per le persone in età geriatrica affette da patologie cardio-vascolari e malattie croniche alle ossa, clinicamente accertate.

Muovendo proprio da queste considerazioni, il presente disegno di legge, all'articolo 2, intende quindi promuovere, nell'ambito dei piani sanitari adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, idonei interventi atti a garantire l'acquisto e il consumo del latte d'asina a favore di soggetti affetti da allergia alle proteine del latte vaccino (APLV), nonché a riconoscere il latte d'asina come integratore di quello vaccino, a favore dei nati prematuri e dei soggetti in età geriatrica, con patologie cardio-vascolari e malattie croniche alle ossa clinicamente accertate.

Bisogna tuttavia tenere presente che, da un punto di vista produttivo, gli allevamenti, ad oggi, non sono in grado di sostenere un eventuale aumento della domanda che arrivi dal mercato. L'asina infatti ha una capacità produttiva di latte molto limitata, in media circa quattro litri al giorno, e solo nel periodo in cui vi è il puledro. Tali condizioni rendono questo alimento non solo particolarmente costoso e di difficile reperimento per i consumatori, ma anche poco conveniente in termini di investimento per i produttori. Per tale ragione, l'articolo 3 del presente disegno di legge istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a sostegno degli investimenti finalizzati all'incremento e al miglioramento della produzione del latte d'asina, al rafforzamento dei rapporti di filiera nel settore, all'implementazione del benessere animale negli allevamenti e all'innovazione aziendale, nonché alla promozione del prodotto attraverso l'utilizzo del marchio identificativo, istituito ai sensi del successivo articolo 4.

Lo sviluppo degli allevamenti di asine da latte rappresenta inoltre un'opportunità per la crescita economica di diverse aree interne del Paese, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro ed evitando l'abbandono delle terre e il degrado paesaggistico e ambientale dei territori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha l'obiettivo di sostenere la produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino, raccomandato nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) nei bambini, quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri e quale ausilio in età geriatrica nei casi di patologie cardio-vascolari e malattie croniche alle ossa, clinicamente accertate.

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di erogazione del latte d'asina)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, iniziative idonee a garantire l'acquisto e il consumo del latte d'asina a favore di soggetti allergici di età compresa fra zero e otto anni, di nati prematuri e di soggetti in età geriatrica affetti da patologie cardio-vascolari e malattie croniche alle ossa, clinicamente accertate.

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di produzione del latte d'asina)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di sostenere gli investimenti finalizzati all'incremento e al miglioramento della produzione del latte d'asina, al rafforzamento dei rapporti di filiera nel settore, all'implementazione del benessere animale negli allevamenti e all'innovazione aziendale, nonché alla promozione del prodotto attraverso l'utilizzo del marchio facoltativo di cui all'articolo 4.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Alla produzione e cessione diretta di latte crudo d'asina al consumatore finale si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° aprile 2022, n. 30.

4. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti. Per la produzione e la commercializzazione di piccoli quantitativi di latte d'asina si applicano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25 gennaio 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2007.

Art. 4.

*(Istituzione del marchio facoltativo del prodotto latte d'asina)*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio identificativo, a uso facoltativo, del prodotto latte di asina. La forma del marchio è scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di svolgimento del concorso di idee nonché i criteri per l'attribuzione del marchio.

Art. 5.

*(Repressioni frodi)*

1. Al dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è demandato il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Nell'ambito del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari a 5 milioni di euro è annualmente destinata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.
3. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.